



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 04/12/2018

N. REGISTRO SETTORE SEGRETERIA: 82

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PREVISTI DAL RGPD E L'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese dicembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio BASSO Edda, nell'esercizio delle proprie funzioni.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. n° 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Richiamato quanto normato dall'art. 53 comma 23.12.2000 n.388 come modificato dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n.448 che dispone: *"Gli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti..... omissis possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2,3,4 del D.LGS 3.02.1993 n.29 e s.m.i. e all'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale.*

Richiamato il decreto Sindacale con il quale si nomina quale Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario la Sig.ra Edda BASSO – membro dell'organo esecutivo.

Richiamata la Deliberazione di C.C. n° 12 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 15.10.2018 avente per oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO finanziario 2018.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 15.10.2018 avente per oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione – triennio 2019/2021 -

Visto che l'ufficio competente, mediante l'apposita procedura informatica ed ai sensi della normativa vigente, ha richiesto l'attribuzione del codice **CIG n. ZCE2617797** in modalità semplificata (Smart CIG) da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Attestata l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione

Premesso che:

- In data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE sulla stessa materia;
- Tale regolamento europeo, di seguito identificato con GDPR (*"General Data Protection Regulation"*), è entrato in vigore il 24.05.2016 e diverrà definitivamente applicabile in via diretta ed in ciascuno degli Stati membri dell'Unione a partire dal 25.05.2018;
- Con il GDPR viene introdotto il principio di *"accountability"* (responsabilizzazione) e sono stati rafforzati i poteri delle Autorità Garanti Nazionali ed inasprite le sanzioni amministrative a carico dei Titolari dei trattamenti di dati;
- Con lo stesso GDPR è stata introdotta e disciplinata la nuova figura del "Responsabile per la protezione dei dati" (RDP o DPO) che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi – con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di *"privacy"* (l'art.37 del GDPR istituisce la figura e la rende obbligatoria per gli organismi pubblici, ai successivi articoli n. 38 e 39 ne vengono definite posizione e compiti mentre al considerato n.97 viene sottolineata l'importanza del livello di conoscenza specialistica in materia di *"privacy"* che tale responsabile deve possedere).
- L'Autorità garante per la protezione dei dati personali nazionale, nell'intento di fornire supporto all'applicazione del GDPR ha reso disponibile sul proprio sito internet una guida all'applicazione del regolamento ed una serie di specificazioni sulla figura del RDP/DPO in ambito pubblico.
- Nelle FAQ IL garante nazionale per la protezione dei dati ha, tra l'altro, chiarito che all'RDP/DPO devono essere fornite le garanzie essenziali previste all'art. n.38 par. n.3 rafforzate dal considerato n.97 del GDPR quali: l'indipendenza nell'esecuzione dei propri compiti che deve poter svolgere senza subire interferenze o ricevere istruzioni ed il suo rapporto diretto con i titolari del trattamento (inoltre il Garante precisa l'inopportunità di affidare il compito di RPS/DPO al responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza e, rispetto all'assenza di conflitto di interessi, sottolinea l'inopportunità di affidare il compito ai ruoli manageriali di vertice o a figure apicali che hanno capacità decisionali in ordine a finalità e mezzi di trattamento, quali Responsabili dei sistemi informativi, dell'uff. Statistica ecc.....)

Considerato che nell'organico dell'Ente non è possibile reperire un funzionario/titolare di p.o. che non svolga compiti che si trovino in conflitto di interesse e che abbia a disposizione conoscenze e tempo sufficienti per svolgere anche le mansioni di RDP/DPO, si è optato per la ricerca di un responsabile esterno, adottando il Sindaco il decreto n. 1 del 25.05.2018 (Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679), nell'attesa che quest'ultimo venisse individuato, stante la scadenza del 25 maggio u.s. succitata.

Visti:

- L'art. 1 della Legge n.296/2006 e s.m.i. commi 449, 450, 455 e 456 che disciplina gli obblighi di acquisizione mediante:
 - le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488;
 - le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionale;
 - il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- L'art. 1 comma 1 della legge n.135/2012 che ha previsto che "i contratti stipulati in violazione dell'art.26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa".

Verificato che, come risulta dalla dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e s.m.i., agli atti di ufficio, non esiste, dalla data odierna, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto:

- di convenzioni attivate ai sensi dell'art.26 comma 3 della legge 488/1999 da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come risulta dall'apposito sito internet: www.acquistinretepa.it;
- di convenzioni attivate dalla Centrale di Committenza Regionale S.R.C. Piemonte, costituita ai sensi della legge 27.12.2006 comma 455 come risulta dall'apposito sito internet: www.scr.piemonte.it

Visti

L'art.37 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 –

L'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016 che consente di acquisire forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Atteso che è stato richiesto preventivo di spesa per il servizio in oggetto e la Ditta Claudio CAFFER – con sede in Pinerolo (TO) P. IVA: 11842380013, ha presentato in data 9.11.2018 un'offerta triennale pari ad € 7.590,00 + contributo INPS 4% ex art.2 comma 26 – Legge 335/98 – per un totale di € 7.893,60 esente IVA.

Verificato che la suddetta Ditta risulta attiva sul sito "acquistinretepa.it" (MEPA).

Atteso che l'offerta del servizio presentata dalla Ditta Claudio CAFFER risulta soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per l'espletamento del servizio di che trattasi e risulta maggiormente conveniente sotto il profilo economico.

Valutata quindi l'economicità e la congruità del prezzo, anche in rapporto alla qualità ed alle caratteristiche del servizio e dato atto che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione in quanto i servizi relativi agli adempimenti privacy non erano mai stati affidati alla suddetta Ditta.

Ritenuto pertanto corretto procedere ad un affidamento diretto relativo ai seguenti servizi:

1: CONSULENZA AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA'

Ricognizione e valutazione delle attuali misure di sicurezza in essere al 31.12.2017 a tutela della privacy;

Redazione di un documento contenente le procedure e le tecniche di attuazione efficace del Regolamento UE 679/2016 (Piano di adeguamento);

Regolamento UE 679/2016 (Piano di adeguamento);

Formazione obbligatoria di tutti i dipendenti che trattano dati personali;

Svolgimento dell'incarico annuale di Responsabile della Protezione dei Dati personali;

Supporto alla predisposizione del registro dei Trattamenti.

2: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI:

Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD nonché da altre disposizioni nazionali o dall'Unione relative alla protezione dei dati;

Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art.35 del RGPD;

Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art.36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di cui trattasi per anni tre (2019/2020/2021) alla Ditta Claudio CAFFER con sede in PINEROLO (TO) – Via Chiappero 23 - P.IVA 11842380013 – per un importo complessivo di € 7.893,60 esente IVA e comprensivo di contributo INPS 4% ex art.2 comma 26 – Legge 335/98.

Tenuto conto che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/11 il servizio diverrà esigibile negli anni 2019, 2020 e 2021 –

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

D E T E R M I N A

1° Di affidare il servizio di cui alle premesse – per anni tre (2019/2020/2021) alla Ditta Claudio CAFFER con sede in PINEROLO (TO) – Via Chiappero 23 - P.IVA 11842380013 – per un importo complessivo di € 7.893,60 esente IVA e comprensivo di contributo INPS 4% ex art.2 comma 26 – Legge 335/98.

2° Di assumere impegno di spesa complessivo pari ad € 7.893,60 con imputazione nelle scritture contabili – anni 2019/2020/2021 – intervento 1156/3.

3° Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e s. m. e i.

4° Di liquidare la spesa con successive determinazioni a prestazioni eseguite e presentazione di fatture, atteso che l'importo della spesa è determinato e l'intervento al quale imputarla indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell'art.210 del D.P.R. 207/2011 ed in presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare.

5° Di presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 del Decreto Legislativo 33/2013.

6° Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune di Piscina (art.32 comma 1. della Legge 69/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BASSO Edda